

242
RG n. 207/2015

Rep. 345/15



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in persona dei giudici:

dott. F. Lomanno presidente
dott. G. Pascale giudice rel. ed est.
dott. N. ~~F. F. F.~~ Kacchi giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

SHAF S.P.A.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Amisano e Filippo Garbagnati Lo Iacono, con domicilio eletto, in Novara - c.so della Vittoria, n. 5:

CONTRO

Massa dei creditori di **SHAF S.P.A.**,

in persona del commissario giudiziale, prof. Patrizia Riva;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.2.15, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 1.8.13 Shaf s.p.a., premettendo di operare nel settore dello stampaggio di materiali plastici e dell'arredamento, ha affermato di trovarsi in stato di crisi e ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, LF.

La medesima ha, nel termine concesso dal Tribunale, depositato il piano concordatario, successivamente modificato, di natura liquidatoria, che ha previsto il realizzo dell'attivo, costituito da beni mobili, rimanenze di magazzino e crediti, con cui la ricorrente ha proposto di soddisfare il 100% delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e il 34,64% di quelli chirografari, valore, quest'ultimo, rettificato dall'attestatore nella misura del 31,80%, entro il 31.12.16.

A seguito dell'intervenuta ammissione alla procedura concordataria, il CG ha depositato nei termini di legge la relazione ex art. 172 LF, nella quale il medesimo non ha ritenuto l'alternativa fallimentare dotata di maggiore convenienza economica per i creditori rispetto all'opzione concordataria, ha sollevato la questione relativa alla cd. IVA di rivalsa e ha ipotiz-

242
RG n. ~~207~~/2015

zato una soddisfazione del ceto creditorio chirografario ricompresa tra il 23,74 e il 31,45%, a seconda dell'esito di due contenziosi attualmente pendenti rispettivamente in grado di Appello e in Cassazione, del riconoscimento o meno di un'indennità di preavviso e della contestazione o meno della qualità di chirografari da parte di due creditori.

In sede di parere ex art. 180 L.F., poi, il CG ha confermato le considerazioni già svolte in sede di relazione ex art. 172 L.F., esprimendosi favorevolmente sull'omologa.

Quanto alla disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, la debitrice ricorrente ha dato prova di avere regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e a tutti i creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente al ruolo il procedimento.

Anche l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, esitate nell'approvazione della proposta da parte del 95% dei creditori ammessi.

Riguardo poi ai presupposti sostanziali, ritiene il Collegio che le considerazioni rassegnate dal CG debbano essere accolte, dando atto che dalle operazioni di liquidazione, già in gran parte effettuate, si è ricavata liquidità per euro 13.260.061,00.

Quanto, poi, al credito per rivalsa IVA ai sensi dell'art. 1 del DPR 633/72, munito di privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758, co. 2, cc, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, deve, poi, aggiungersi che, in base all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 24970/13), la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato dal detto privilegio non impedisce, a differenza di quanto avviene in sede di liquidazione fallimentare, l'esercizio della causa di prelazione, con la conseguenza che il relativo credito debba essere soddisfatto integralmente, salva, appunto, la facoltà del debitore di formulare la proposta concordataria prevedendo una falcidia, nei limiti e secondo il disposto di cui all'art. 160, co. 2, L.F.

Orbene, in applicazione dei suesposti principi, deve rilevarsi che il debitore ha prodotto la relazione attestativa cd. speciale ex art. 160, co. 2 L.F., nella quale si dà atto, appunto, dell'incapienza del patrimonio rispetto al privilegio.

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Quanto alla nomina di uno o più liquidatori, si provvede per brevità direttamente in dispositivo; deve solo aggiungersi che, nel caso di specie, la società ricorrente ha proposto un professionista di sua fiducia senza nemmeno indicare, però, quale convenienza economica vi sareb-



242
RG n. ~~207~~/2015

be per la massa dei creditori in termini di compenso da corrispondergli rispetto a quello liquidabile secondo i parametri di legge, di talchè non vi è ragione per derogare ai criteri di nomina dei liquidatori giudiziali ordinariamente applicati dal Tribunale per assicurare oltre che efficienza gestoria, anche un'adeguata rotazione degli incarichi.

In conclusione, visto l'art. 180 l.fall.;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto con ricorso depositato in data 1.8.13 da Shaf s.p.a.;
nomina Liquidatore Giudiziale Roberto Sassi, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato della liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;



242
RG n. 207/2015

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale;

dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale.

Novara, 12.2.2015

Il Presidente

dott. Filippo Lomanna

Depositato in cancelleria

oggi 23-2-15

TRIBUNALE CIVILE GIUDIZIALE
Distretto CASINATE